

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2626

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PECORARO SCANIO, AYALA, ALFREDO GALASSO, DOSI, RUSSO SPENA, CESETTI, GIUNTELLA, RAPAGNÀ, DOLINO, PIERONI, PAISSAN, POLLICHINO, BERTEZZOLO, MELILLA, PERABONI

Estensione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, ai responsabili dei reati di corruzione, concussione, ricettazione e violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti

Presentata il 5 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da una lettura coordinata e d'insieme delle numerose richieste di autorizzazione a procedere indirizzate al Parlamento è emerso che nel territorio italiano, da diversi anni, si è venuto a creare un particolare « ambiente di favore » di cui hanno goduto taluni esponenti politici e taluni imprenditori contigui agli stessi.

In mancanza di un adeguamento della normativa vigente c'è il serio rischio che nelle more dei procedimenti penali relativi, in particolare, a « tangentopoli » i beni conseguiti illegalmente dagli indagati siano sottratti alla giustizia. Per evitare

tale situazione è quindi opportuno ed urgente estendere le disposizioni di carattere patrimoniale di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, ai politici responsabili dei reati di corruzione, concussione, ricettazione e violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti. In questo modo il tribunale, anche d'ufficio, può ordinare con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali il politico, nei cui confronti è stato iniziato il procedimento, risulta poter disporre, direttamente o indirettamente e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole differenza tra il tenore di vita e l'entità dei reati apparenti

o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale può disporre, inoltre, la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Non è certamente accettabile, infatti, che a seguito magari di condanne a « pesanti » pene detentive non venga restituito allo Stato quanto sottratto e

quanto dovuto per il risarcimento del danno.

L'approvazione urgente di tale proposta di legge costituirebbe un importante tassello di un nuovo e necessario orientamento politico successivo alle vicende di « tangentopoli » e permetterebbe una importante trasformazione dell'ordinamento italiano, costituendo, a carico dei politici corrotti, situazioni giuridiche non privilegiate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le misure di prevenzione di carattere patrimoniale previste dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, si applicano ai responsabili delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 413, e agli articoli 317, 319, 320 e 648 del codice penale.

ART. 2.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, coloro i quali hanno la responsabilità della gestione dei fondi pubblici destinati al finanziamento dei partiti politici sono considerati pubblici ufficiali.